




Venezia

[www.ctsvenezia.it](http://www.ctsvenezia.it)

# “Il ruolo della scuola e l’intervento del Consiglio di Classe nel Progetto di Vita degli alunni con disabilità”



# LA RIFORMA DEL SOSTEGNO A SCUOLA

D.L. n° 66/17: "Norme per la  
promozione dell'inclusione scolastica "

G. U. Serie Generale n° 112 del 16/5/2017 Supplemento ordinario n. 23

# CAPO I - Principi generali

## art. 1 e 2

- [Nell'art. 1](#) sono enunciati i principi e le finalità posti a base della normativa emanata;
- L'art. 2 precisa che il presente decreto si applica esclusivamente agli alunni certificati con disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. n° 104/92, ribadendo l'importanza del PEI, che deve pure essere condiviso e che è "parte integrante del progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 328/2000".

### NOTE

Nel Capo I viene introdotto per la prima volta il riferimento al principio [dell'accomodamento ragionevole](#)", di cui all'art. 2 della Convenzione ONU sulle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con l. n° 18/09; si sottolinea l'importanza del progetto individuale, che deve essere condiviso "fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici o privati, operanti sul territorio", come chiarito nel comma 2, art. 1: il decreto «**promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.**»

# CAPO II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica: art. 3 e 4

L'**art. 3** riguarda i **livelli essenziali**, elencando **prestazioni e competenze dei diversi soggetti pubblici** che debbono intervenire nel processo inclusivo.

L'**Amministrazione Scolastica** deve provvedere a:

1. assegnarne i **docenti per il sostegno** didattico;
2. definire l'organico del personale ATA tenendo conto della **presenza di alunni con disabilità** certificata e in particolare *"all'assegnazione dei **collaboratori scolastici** [...] anche per lo svolgimento dei **compiti di assistenza** previsti dal profilo professionale"*. [Approfondisci](#)

Importante è la specifica che per la prima volta esplicita che tale assegnazione deve essere fatta **"tenendo conto del genere"** delle alunne e degli alunni certificati cui occorre prestare assistenza.

3. assegnare un **contributo economico alle scuole** statali o paritarie **proporzionale al numero degli alunni "con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti."**

(segue)

## Segue art. 3 e 4

Glle Enti locali devono continuare a garantire:

1. il trasporto gratuito a scuola;
2. l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui all'art. 13 c. 3 della l. n° 104.

[Approfondisci](#)

Tali funzioni continuano ad essere ripartite tra:

1. i Comuni per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (primaria e secondaria di primo grado);
2. le Province, oggi Regioni o Enti cui esse hanno attribuito tale compito (città metropolitane, enti di area vasta, consorzi di comuni, ecc.), secondo quanto stabilito nelle [l. n° 56/14](#) e [l. n° 208/15](#), art. 1 comma 947.

L'art. 4 riguarda la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, realizzata nelle singole scuole e nelle singole classi tramite dei **criteri** cui dovrà attenersi **l'INVALSI**.

# Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica art. 5

Il Capo III, costituito dall'unico art. 5 concernente l'**accertamento medico-legale della disabilità in età evolutiva** e della **successiva valutazione del Profilo di Funzionamento**, è una delle maggiori novità del decreto, in quanto modifica sia l'art. 4 che l'art. 12 della [l. n° 104/92](#).

Infatti **la norma originaria attribuiva alla commissione medico-legale sia la funzione di accertamento che quella di valutazione dei bisogni educativi** e delle conseguenti risorse per l'alunno.

**Adesso** invece si mantiene l'attuale **distinzione netta sia per compiti che per composizione di due commissioni:**

- quella **medico-legale dell'INPS** per l'**accertamento della disabilità**;
- quella dell'**Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)** dell'ASL integrata dalla **famiglia** e da un **docente** della scuola per la **redazione del Profilo di Funzionamento** (che integra la vecchia Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale).

1. **I genitori**, probabilmente sempre tramite il medico di famiglia e la procedura informatica dell'INPS, **fanno richiesta per la visita di accertamento della disabilità** ai sensi dell'art. 3 della [l. n° 104/92](#) all'INPS;
2. **entro 30 giorni** l'INPS comunica la data della visita;
3. quando l'accertamento di disabilità riguarda **persone in età evolutiva** (cioè minori), le **commissioni medico-legali sono così costituite**:
  - un **medico legale** che le presiede;
  - **due medici specialisti** scelti tra **pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista** della condizione di salute del richiedente (novità di questo decreto);
  - un **assistente specialistico** o un **operatore sociale** individuati dall'**ente locale**;
  - un **medico dell'INPS**;
  - un **esperto per ciascuna delle associazioni** ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS.
4. La **famiglia trasmette la certificazione di disabilità**, redatta sulla base dell'**ICD10**:
  - ❖ all'**Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL** di residenza, per la redazione del **Profilo di Funzionamento** secondo l'**ICF**;
  - ❖ al **comune di residenza**, per la predisposizione del **Progetto individuale** previsto dall'art. 14 della [l. n° 328/2000](#);
  - ❖ alla **scuola**, per la redazione del **PEI**.

# L'iter procedurale - 2

L'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL è composta da:

1. un **medico specialista nella patologia certificata** dalla commissione medico-legale;
2. un **neuropsichiatra infantile**;
3. un **terapista della riabilitazione**;
4. un **assistente sociale**.

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare, *"con la collaborazione dei genitori"* e la partecipazione di *"un docente della scuola"* cui è iscritto l'alunno, **redige il Profilo di Funzionamento** secondo il modello bio-psico-sociale dell'**ICF**.

(Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute).

[Approfondisci](#)

[Sintesi iter con la mappa concettuale](#)



# IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO - 1

## art. 5

1. **unifica la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale;**
2. consiste nella **descrizione delle funzioni** corporee, ivi comprese quelle intellettive, **danneggiate e delle potenzialità** delle singole persone, **tenendo conto delle "facilitazioni" e delle "barriere" presenti nel contesto di vita** della persona. Ciò significa che **non si guarda più alla disabilità solo come "realtà ontologica" della persona**, come previsto dall'art. 3 della [l. n° 104/92](#), ma il livello di **gravità della stessa può essere attenuato o peggiorato dalle situazioni contestuali**, ad esempio presenza o meno di barriere architettoniche, livello degli strumenti tecnologici a disposizione, organizzazione della scuola, presenza di risorse umane e materiali, livello della formazione degli operatori, atteggiamento rispetto alla disabilità della comunità in cui la persona si trova a vivere, ecc. Tutto ciò **facilita o meno il livello di partecipazione e di inclusione scolastica e sociale** della persona.

# IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO - 2

## art. 5

3. **sulla base del Profilo di Funzionamento** viene redatto il **Progetto Individuale** ai sensi dell'art. 14 della [legge n° 328/2000](#) da parte del **Comune** di residenza (**in collaborazione con la famiglia e degli operatori** necessari);
4. il **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** da parte del **consiglio di classe** con la partecipazione dei **genitori** e il supporto dell'**Unita di Valutazione Multidisciplinare** (vedesi successivo art. 7 comma 2).
5. *"E' aggiornato ad ogni passaggio di grado di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".*

### Osservazioni

Oltre alla separazione delle due commissioni, la vera, importantissima novità consiste proprio nell'**oggetto di questa seconda commissione**, la quale non si limita a formulare la Diagnosi Funzionale, ma redige il Profilo di Funzionamento che, come detto, viene formulato sulla base dei **criteri dell'ICF** che finalmente viene attuato dopo essere stato per anni oggetto di discussione e convegni. [Approfondisci](#)

# CAPO IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

## art. 6-11

Il Capo IV costituisce un'altra grossa innovazione **del decreto rispetto al sistema attualmente in vigore**, specie con le conseguenze sulla **quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno**.

Gli **art. 6 e 7** comma 1 riguardano la formulazione **Progetto Individuale**, di cui all'art. 14 della [l. n° 328/00](#), **da parte del Comune** di residenza **su richiesta ed in collaborazione con la famiglia e sulla base del Profilo di Funzionamento**. [Approfondisci](#)

Viene esplicitato che il Progetto Individuale è redatto anche **in collaborazione con la scuola** dal momento che **il PEI diventa parte integrante del Progetto Individuale**, come già detto nell'art. 2 comma 2 del decreto.

# IL NUOVO PEI - 1

## art. 7

Il comma 2 dell'**art. 7** stabilisce che **il PEI è formulato sulla base della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento:**

1. dai **docenti della classe** dell'alunno con disabilità;
2. con la **partecipazione della famiglia**, o, in mancanza, del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno;
3. con la **partecipazione delle figure professionali interne** (collaboratori scolastici) **o esterne** (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per specifici progetti) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità;
4. *"con il supporto dell'unita di valutazione multidisciplinare"*.

# IL NUOVO PEI - 2

## art. 7

Il nuovo PEI, oltre a servire per tutte le funzioni contemplate dalla normativa precedente, in particolare la legge 104/92, si precisa:

*"e) definisce gli strumenti per l'**effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro**, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione".*

Questa specifica è **importante per fugare le interpretazioni che ritengono che l'alternanza non sia obbligatoria per gli alunni che seguono un PEI differenziato.**

Inoltre:

*"f) indica le modalità di **coordinamento degli interventi** ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale".*

# ASSEGNAZIONE ORE AL SOSTEGNO

## Art. 8-9-10

L'**art. 10** descrive la **nuova procedura** per la richiesta e l'assegnazione delle ore di sostegno che prenderà avvio dal **01/01/2019**:

*"il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno".*

Il **GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale)** è un **nuovo organo** introdotto dal decreto (art. 9 commi da 4 a 7) **istituito in ciascun ambito territoriale** e composto da **personale direttivo, docente e ispettivo nominato dall'USR**.

**Valutate le proposte di ore di sostegno** dei singoli dirigenti scolastici, **effettua una propria proposta all'USR** circa il numero delle ore di sostegno da assegnare alle singole scuole.

*"L'USR assegna le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia"* di propria spettanza. E' da supporre che l'assegnazione venga fatta ai singoli GIT e questi ritrasmettano i dati alle singole scuole, i cui dirigenti assegneranno le ore ai singoli alunni.

[Approfondisci](#)

[Modifiche al DL 66](#)



# CAPO V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria art. 12

Questo Capo, costituito dal solo art. 12, concerne la **specializzazione per il sostegno per le scuole dell'infanzia e primaria.**

Si accede ai **corsi annuali di specializzazione**, che rimangono di **60 CFU comprensivi di 300 ore di tirocinio (12 CFU)**, con la **laurea in scienze della formazione primaria** ed il possesso, **oltre ai 31 CFU già previsti da tempo nel corso di laurea per tutti i docenti di infanzia e primaria**, di **ulteriori 60 CFU sulle didattiche dell'inclusione** realizzati **durante il corso di laurea** o con insegnamenti aggiuntivi o con riconoscimento di attività di *"tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione"*.

# CAPO VI - Ulteriori disposizioni art. 13-20

Questo Capo comprende una serie svariata di norme.

In particolare si da attuazione ai n° 7 e 8 di cui alla lett. c) del comma 181 della l. n° 107/15 sulla **formazione in servizio obbligatoria per dirigenti, docenti e collaboratori scolastici** e al n° 9 sull'**istruzione domiciliare** di cui alla lett. c) citata.

Quanto alla **formazione obbligatoria in servizio**, l'**art. 13** stabilisce che il **Piano nazionale di formazione deve garantire "le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto"**. La condizione che ciò debba avvenire *"nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili"*, dovrebbe significare che, fra tutte le tipologie di interventi finanziabili, **quelle relative ai docenti che hanno in classe alunni con disabilità debbano essere prioritarie**. Come pure prioritarie devono essere quelle rivolte ai **collaboratori e alle collaboratrici scolastiche** che sono **espressamente tenuti "a partecipare periodicamente a suddette iniziative formative"** per i compiti di **accoglienza e assistenza igienica** degli alunni con disabilità.



# CONTINUITA' DIDATTICA SU ORE DI SOSTEGNO

## Art. 14

L'**art. 14** è dedicato a dare più al principio della **continuità didattica**.

L'**esito non è certo rassicurante**, poiché è **previsto il verificarsi di numerose condizioni** prima della realizzazione di tale diritto:

- a) quanto ai **docenti a tempo indeterminato (di ruolo)** nulla è **detto** e pertanto permane la normativa vigente che essi **dopo 5 anni possono chiedere il trasferimento su posto comune e di anno in anno posso chiedere il trasferimento** su altro posto di sostegno;
- b) quanto ai **docenti precari** il **comma 3** per l'applicazione del principio della continuità prevede un'**importante innovazione** consistente nel fatto che il **dirigente scolastico** "*valutati l'interesse [...] dell'alunno [...] e l'eventuale richiesta della famiglia*" possa **confermare sullo stesso posto il docente di sostegno dell'anno precedente** sino a un **massimo di 3 anni di incarichi annuali complessivi** conferiti allo stesso docente.

[Approfondisci](#)